



COMUNE DI
RUSSI
(Ravenna)

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 104 del 26/10/2000

INDICE

Capo I - Disposizioni generali

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Risorse per il funzionamento del Consiglio

Capo II - I consiglieri comunali

- Art. 3 - Partecipazione alle sedute
- Art. 4 - Indennità ai consiglieri
- Art. 5 - Dimissioni
- Art. 6 - Astensione obbligatoria
- Art. 7 - Nomine ed incarichi
- Art. 8 - Decadenza

Capo III - I gruppi consiliari

- Art. 9 - Costituzione
- Art. 10 - Conferenza dei capigruppo

Capo IV - Commissioni consiliari

- Art. 11 - Costituzione e composizione

Capo V - L'ordine del giorno

- Art. 12 - Compilazione
- Art. 13 - Iscrizione di proposte
- Art. 14 - Consultazione degli atti

Capo VI - Convocazione del Consiglio Comunale

- Art. 15 - Convocazione
- Art. 16 - Avviso di convocazione
- Art. 17 - Notifica della convocazione
- Art. 18 - Convocazione d'urgenza

Capo VII - Le adunanze consiliari

- Art. 19 - La presidenza del Consiglio
- Art. 20 - Poteri del Presidente
- Art. 21 - Scrutatori
- Art. 22 - Validità delle sedute
- Art. 23 - Sedute pubbliche
- Art. 24 - Sedute segrete
- Art. 25 - Sedute aperte
- Art. 26 - Sedute solenni
- Art. 27 - Sedute dell'Associazione Intercomunale

Capo VIII - Lo svolgimento delle sedute

- Art. 28 - Norme generali per gli interventi
- Art. 29 - Comportamento dei consiglieri
- Art. 30 - Ammissione di funzionari in aula
- Art. 31 - Ordine dei lavori
- Art. 32 - Discussione
- Art. 33 - Gli emendamenti
- Art. 34 - Questione pregiudiziale, sospensiva, per fatto personale
- Art. 35 - Chiusura della discussione e dichiarazione di voto
- Art. 36 - Termine della seduta
- Art. 37 - Sede delle riunioni

Capo IX - La votazione

- Art. 38 - Votazione palese e segreta
- Art. 39 - Ordine delle votazioni
- Art. 40 - Esito della votazione

Capo X - Pubblico in sala

- Art. 41 - Tumulti in aula
- Art. 42 - Doveri del pubblico

Capo XI - Interrogazioni interpellanze, mozioni

- Art. 43 - Presentazione
- Art. 44 - Interrogazioni
- Art. 45 - Interpellanze
- Art. 46 - Discussione delle interrogazioni e delle interpellanze
- Art. 47 - Mozioni
- Art. 48 - Ordini del giorno

Capo XII - Verbali delle sedute

- Art. 49 - Redazione
- Art. 50 - Approvazione

Capo XIII - Entrata in vigore del regolamento

Art. 51 - Abrogazione di norme precedenti

Art. 52 - Entrata in vigore

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Comunale e dei suoi organi. Per quanto non vi sia previsto, si fa riferimento alle norme di legge in materia.

2. Qualora nel corso delle assemblee consiliari si presentino casi non disciplinati dalla legge, dallo statuto o dal regolamento, la decisione su di essi spetta al Consiglio Comunale, su proposta del Presidente.

Art. 2 - Risorse per il funzionamento del Consiglio

1. Al funzionamento del Consiglio Comunale verranno destinati spazi e adeguate risorse utili per lo svolgimento del mandato di Presidente del C.C. e dei gruppi consiliari.

2. Per il funzionamento del Consiglio Comunale e dei gruppi consiliari saranno disposti appositi stanziamenti nel bilancio di previsione.

Capo II I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 3 - Partecipazione alle sedute

1. Il consigliere entra in carica all'atto della proclamazione, esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato e rappresenta l'intera comunità locale così come previsto dallo Statuto.

2. Il consigliere è tenuto a partecipare, puntualmente, a tutte le sedute del Consiglio Comunale.

3. Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza, prima di lasciare l'aula deve darne comunicazione al Segretario che ne prende nota a verbale.

4. Il consigliere viene informato tempestivamente sulle pratiche del Consiglio da parte del Presidente del Consiglio.

Art. 4 - Indennità ai consiglieri

1. I consiglieri hanno diritto alle indennità e ai rimborsi di spesa previsti dalla legge per la partecipazione ai lavori del Consiglio Comunale e per l'espletamento di eventuali incarichi o mandati formalmente conferiti.

Art. 5 - Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica sono presentate, per iscritto, al Consiglio Comunale tramite il suo Presidente. Esse sono irrevocabili e non richiedono presa d'atto da parte del Consiglio e sono immediatamente efficaci.
2. Il Consiglio procede alla surrogazione del consigliere dimessosi, nella prima seduta utile successiva alla data di protocollo della lettera di dimissioni e comunque entro dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.
3. In caso di surrogazione il nuovo consigliere entra in carica non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

Art. 6 - Astensione obbligatoria

1. I membri del Consiglio debbono astenersi dal prendere parte alla trattazione di questioni per le quali sussista un interesse loro personale o di parenti o affini, fino al quarto grado civile.
2. L'obbligo di cui al comma precedente non sussiste, quando l'atto in discussione sia dovuto e vincolato dalla legge.

Art. 7 - Nomine ed incarichi

1. Il Consiglio designa i consiglieri comunali che debbono far parte di una commissione, di un collegio o di altro organo, interno o esterno al Comune.
2. I criteri per la designazione o la nomina dei Consiglieri sono disciplinati dall'art. 38, 6° comma del presente regolamento.
3. Il Consiglio Comunale nomina altresì i componenti delle Commissioni consiliari secondo quanto previsto dallo Statuto.
4. La designazione deve avvenire per segnalazione dei gruppi consiliari ed il voto avviene in forma palese.

Art. 8 - Decadenza

1. I casi di decadenza per mancata partecipazione alle sedute e la relativa procedura sono stabiliti dall'art. 23 dello Statuto comunale secondo la procedura indicata al predetto art. 23, 6° comma dello Statuto.

Capo III I GRUPPI CONSILIARI

Art. 9 - Costituzione

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari.
2. Di norma i consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare, indipendentemente dal loro numero.
3. Entro dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio Comunale ogni consigliere deve dichiarare, per iscritto, al Presidente a quale gruppo intende aderire.

4. Il consigliere che intenda cambiare gruppo o costituirne uno nuovo deve darne comunicazione scritta al Presidente che la trasmetterà al Consiglio nella seduta successiva. Per la costituzione di un nuovo gruppo è necessaria l'adesione di almeno due consiglieri.

4.1 Il consigliere che esca da un gruppo senza costituirne un altro non è necessariamente escluso dai lavori delle commissioni consiliari.

5. Per la validità dell'adesione ad un gruppo diverso è necessaria l'accettazione sottoscritta di tutti i componenti del gruppo stesso.

6. Ogni gruppo comunica tempestivamente, per iscritto, al Presidente la designazione e l'eventuale mutamento del capogruppo o del vice capogruppo se istituito. In mancanza di tale comunicazione funge da capogruppo il consigliere che precede nella lista degli eletti.

7. I gruppi consiliari sono adeguatamente e preventivamente informati sulle questioni sottoposte al Consiglio dal Presidente del Consiglio. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia all'art. 25 dello Statuto.

Art. 10 - Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è presieduta dal Presidente del Consiglio o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci. Ad essa partecipa di diritto il Sindaco e possono intervenire, se da egli appositamente invitati: assessori, consiglieri e funzionari.

2. La conferenza dei capigruppo:

- a) tratta particolari questioni eventualmente ad essa attribuite dal Consiglio Comunale;
- b) concorre alla definizione di ordini del giorno e mozioni;
- c) coadiuva il Presidente nella programmazione dei lavori del Consiglio Comunale;
- d) esamina le proposte regolamentari da approvare nel Consiglio Comunale.

3. La conferenza dei capigruppo è convocata dal Presidente del Consiglio, quando ne ravvisi la necessità; o su richiesta di almeno due capigruppo.

4. Le funzioni di segreteria sono assegnate ad un funzionario scelto dal Segretario Generale, da individuarsi nella struttura organizzativa dell'Ente, che redige il verbale di ogni riunione.

Capo IV COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 11 - Costituzione e composizione

1. Le commissioni consiliari vengono costituite all'interno del Consiglio Comunale, quando se ne ravvisi la necessità.

2. Il Consiglio Comunale decide altresì l'area amministrativa di competenza di ciascuna commissione.

3. I componenti di ciascuna commissione vengono eletti in maniera proporzionale e nel rispetto della rappresentatività dal Consiglio nel proprio seno e su designazione dei gruppi consiliari.
4. Il Consiglio può allargare la partecipazione anche ad esterni al Consiglio stesso senza diritto di voto.
5. Ogni commissione elegge al suo interno un Presidente e un Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
6. Le funzioni di segreteria delle commissioni sono svolte da funzionari comunali incaricati dal Segretario Generale, sentiti i Presidenti delle commissioni.
7. Il Presidente può rivolgersi alla Giunta, ai funzionari comunali, e a tutti gli enti da cui ritenga opportuno acquisire dati ed informazioni relative a questioni che debbano essere poste all'ordine del giorno della commissione e chiedere la partecipazione di altri consiglieri senza diritto di voto.
8. Le commissioni possono riunirsi anche in maniera congiunta per discutere di singoli temi di comune interesse.
9. Ai componenti le Commissioni verrà assegnato un gettone di presenza che sarà fissato, ogni anno in percentuale rispetto a quello dei consiglieri, con apposito atto deliberativo.

Capo V L'ORDINE DEL GIORNO

Art. 12 - Compilazione

1. L'elenco degli oggetti e delle questioni da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio ne costituisce l'ordine del giorno. Vi sono elencati, distintamente, gli oggetti da trattare in seduta segreta ed in seduta pubblica.
2. L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio Comunale, è pubblicato nell'albo pretorio del Comune e viene diffuso alla cittadinanza almeno il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza, a cura del Segretario comunale.

Art. 13 - Iscrizione di proposte

1. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno compete al Presidente, al Sindaco, ai consiglieri comunali, a norma dello Statuto.
2. Le proposte da trattarsi in Consiglio sono presentate per iscritto, anche da un solo consigliere, accompagnate da una relazione illustrativa ed eventualmente dallo schema della proposta che si intende sottoporre al Consiglio stesso.
3. Il Presidente può decidere di non iscrivere all'ordine del giorno la proposta qualora non ravvisi la competenza del Consiglio a trattare l'argomento o a deliberare in merito, oppure non la consideri opportuna; di tale decisione deve dare comunicazione scritta al proponente, entro dieci giorni da quello in cui è pervenuta la proposta.

4. Nel caso di diniego di cui al comma 3, il proponente può, nella prima seduta consiliare successiva al diniego, in sede di comunicazioni, chiedere al Consiglio che si pronunci per la iscrizione della sua proposta all'ordine del giorno della successiva adunanza, osservati i termini di legge; ove intenda avvalersi di tale diritto, egli deve farne richiesta scritta al Presidente almeno ventiquattro ore prima di quella fissata per l'adunanza; il Presidente effettua immediato deposito della richiesta, con il carteggio che l'ha preceduta, nel fascicolo delle comunicazioni. Il Consiglio decide a maggioranza e, qualora stabilisca che la proposta debba essere trattata con urgenza, fissa la data nella quale dovrà essere tenuta la seduta per esaminarla, eventualmente assieme ad altre nel frattempo presentate.

5. Il Presidente è sempre tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, in occasione della prima adunanza successiva alla proposta, gli argomenti dei quali venga richiesta, per iscritto, la trattazione da almeno un quinto dei consiglieri o dal Sindaco.

Art. 14 - Consultazione degli atti

1. Gli atti e i documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno sono depositati presso il Settore Affari Generali od altro ufficio indicato nell'avviso di comunicazione, nel giorno della riunione e nei cinque giorni precedenti, durante l'orario di apertura degli uffici comunali.

2. Nessuna proposta può essere sottoposta a votazione se non viene depositata, almeno ventiquattro ore prima dell'inizio della seduta, con tutti i documenti necessari al suo esame.

3. I consiglieri comunali possono ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato; sono però tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

Capo VI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 15 - Convocazione

1. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

2. La prima seduta è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del Presidente del Consiglio.

3. Nella prima seduta si procede innanzitutto alla convalida dei consiglieri e del Sindaco e alle eventuali surrogazioni, ove si verificano casi di incompatibilità o ineleggibilità, indi all'elezione del Presidente del Consiglio e, poi, alla comunicazione dei componenti della Giunta. Lo Statuto definisce i modi di partecipazione del Consiglio alla definizione, all'adeguamento, e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco o dei singoli Assessori.

4. In seguito, il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente, sentito il parere del Sindaco sulla data di convocazione e sui punti all'ordine del giorno.

5. Il Consiglio Comunale è altresì convocato dal Presidente su richiesta del Sindaco o di un quinto dei consiglieri.

Art. 16 - Avviso di convocazione

1. La convocazione del Consiglio Comunale è fatta dal Presidente a mezzo di avvisi scritti.

2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente la convocazione è fatta da chi ne fa le veci.

Art. 17 - Notifica della convocazione

1. L'avviso di convocazione deve essere notificato a ciascun consigliere, presso il suo domicilio anagrafico o altrove, purché nelle mani del destinatario, a mezzo di messo comunale. La notificazione può essere fatta, in assenza dell'interessato, a persona di famiglia o addetta alla casa.

2. La relazione di avvenuta notifica è conservata a corredo degli atti della seduta consiliare.

3. Il consigliere che non risiede nel Comune può designare un proprio domiciliatario residente nel Comune, indicando al Presidente, per iscritto, il nome e l'indirizzo della persona designata a ricevere gli avvisi di convocazione.

4. L'avviso di convocazione, con l'elenco degli atti da trattare, deve essere recapitato almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la convocazione.

5. Nel caso che, effettuate le notifiche di convocazione, si rendesse necessario aggiungere all'ordine del giorno ulteriori questioni urgenti sopravvenute, ne è dato avviso scritto ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima della seduta.

6. L'eventuale ritardata o mancata consegna dell'avviso di convocazione si ritiene sanata qualora il consigliere interessato partecipi alla riunione del Consiglio di cui al mancato o tardivo avviso.

Art. 18 - Convocazione d'urgenza

1. Il Consiglio può essere convocato d'urgenza qualora risulti necessario l'esame di questioni per le quali il rispetto dei normali termini di convocazione possa recare danni al Comune o ai cittadini. In tal caso, l'avviso di convocazione deve essere, comunque, recapitato almeno ventiquattro ore prima della seduta.

2. In caso di convocazione d'urgenza, i documenti relativi alle questioni da trattare vengono depositati contemporaneamente all'invio della convocazione e restano a disposizione dei consiglieri fino al momento della discussione.

3. I motivi dell'urgenza possono essere sindacati dal Consiglio Comunale che può stabilire a maggioranza dei precedenti, il rinvio della discussione ad altra data stabilita dal Consiglio stesso.

Art. 19 - La presidenza del Consiglio

1. Il Presidente viene eletto nella seduta di insediamento del Consiglio, subito dopo la convalida e all'eventuale surrogazione degli eletti, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti nel primo scrutinio e a maggioranza assoluta dei presenti negli scrutini successivi.

2. In caso di parità di voti è eletto il candidato più anziano a norma di legge.

3. Il Presidente, salvo dimissioni, o sfiducia da parte del Consiglio, dura in carica fino allo scioglimento del Consiglio Comunale stesso.

4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio, lo sostituisce il consigliere anziano, intendendo per consigliere anziano quello che ha ottenuto più preferenze durante la consultazione elettorale.

5. Il Presidente cessa dalla carica in caso di una mozione di sfiducia votata a scrutinio segreto con la stessa maggioranza che ne ha determinato l'elezione. Tale mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Nella stessa seduta, o in quella successiva, il Consiglio provvede alla nomina del nuovo Presidente, a termini di regolamento.

6. In caso di dimissioni, impedimento assoluto o sfiducia, il Presidente viene eletto nella seduta del Consiglio immediatamente successiva.

Art. 20 - Poteri del Presidente

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale, ne tutela la dignità e le funzioni, ne cura la programmazione dei lavori, cura la formazione dell'ordine del giorno delle riunioni, convoca e presiede il Consiglio, sovrintende e coordina le attività delle Commissioni Consiliari, assicura il collegamento politico-istituzionale con il Sindaco ed i gruppi consiliari, è garante del rispetto delle norme sul funzionamento del Consiglio stesso.

2. Il Presidente assicura una adeguata preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

3. Nel corso delle sedute del Consiglio, il Presidente:

- a) concede la facoltà di parlare;
- b) garantisce il rispetto dei tempi previsti per gli interventi e le discussioni;
- c) precisa i termini degli argomenti sottoposti alla discussione e alla votazione dell'assemblea;
- d) proclama il risultato delle votazioni;
- e) ha facoltà di sospendere o di sciogliere la seduta;
- f) ha potere discrezionale per mantenere l'ordine ed assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e la legalità delle deliberazioni.

Art. 21 - Scrutatori

1. All'inizio della seduta, effettuato l'appello da parte del Segretario, il Presidente designa tre consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatori, per le votazioni sia ad espressione segreta che palese. Tra di essi deve essere rappresentata la minoranza.

2. Gli scrutatori che si assentano dalla seduta devono avvertire il Presidente, che provvede a sostituirli.
3. Nel caso di scrutinio segreto sono obbligatorie la presenza e l'assistenza degli scrutatori; questi esaminano le schede e si pronunciano sulla loro validità.
4. Il Presidente, assieme agli scrutatori, procede al conteggio dei voti che il Segretario riepiloga nello schema di provvedimento in trattazione.
5. Ove vi siano contestazioni, o disaccordo tra Presidente e scrutatori, la decisione è rimessa immediatamente al Consiglio.
6. Le schede della votazione risultate regolari vengono consegnate, dopo la proclamazione dei risultati, al Segretario che ne assicura la distruzione; le schede contestate o nulle sono vidimate dal Presidente, da almeno uno degli scrutatori e dal Segretario e vengono conservate nel fascicolo del provvedimento al quale si riferiscono.
7. Nelle votazioni palesi, l'assenza o il mancato intervento degli scrutatori non ha rilevanza ai fini della validità delle votazioni e delle deliberazioni.

Art. 22 - Validità delle sedute

1. Il Consiglio Comunale non può deliberare se non intervengono almeno 8 consiglieri, salvi "quorum" speciali di presenze, stabiliti dalla legge e dallo Statuto, per particolari deliberazioni.
2. L'adunanza del Consiglio si tiene all'ora fissata nell'avviso di comunicazione.
3. Il numero dei presenti viene accertato ad inizio di seduta mediante appello eseguito dal Segretario che ne annota i risultati a verbale e accertato dal Segretario nel corso della seduta.
4. Qualora non ci sia il numero per deliberare, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando ritenga che tale numero sia stato raggiunto. Nel frattempo, trascorsi quindici minuti dall'ora di convocazione, il Presidente, se vi sono interrogazioni o interpellanze iscritte all'ordine del giorno, può dar corso alla discussione, anche se non si sia raggiunto il numero legale richiesto per la validità della seduta agli effetti deliberativi; potranno inoltre essere fatte dal Presidente, dal Sindaco o dagli assessori comunicazioni che non comportino deliberazioni.
5. Raggiunto il prescritto numero legale il Presidente annuncia al Consiglio che la seduta è valida ad ogni effetto e ne precisa l'ora.
6. Nel caso che, trascorsi trenta minuti dall'ora di convocazione, non si raggiunga il numero dei consiglieri necessario per deliberare il Presidente, constatata la mancanza del numero legale, ne fa dare atto a verbale, dichiara deserta l'adunanza e congeda i consiglieri convenuti.
7. I consiglieri che entrano o escono dopo l'appello nominale sono tenuti a darne avviso al Segretario il quale, ove accerti che il numero legale è venuto a mancare, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente

assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, può disporre la ripetizione dell'appello nominale.

8. Qualora il numero dei presenti risulti inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata non valida per gli oggetti ancora da trattare e quindi legalmente sciolta. Di tutto viene dato atto a verbale, indicando numero e nome dei consiglieri presenti al momento dello scioglimento.

Art. 23 - Sedute pubbliche

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono, di regola, pubbliche.

2. Il Presidente, i membri di commissioni, i rappresentanti del Consiglio presso altri enti o organismi, i revisori dei conti, vengono nominati in seduta pubblica, ma a voto segreto.

3. Tutti gli altri provvedimenti di carattere generale si deliberano in seduta pubblica e si approvano con voto palese.

Art. 24 - Sedute segrete

1. La seduta del Consiglio Comunale è segreta quando si debbano trattare questioni concernenti persone che implicino apprezzamenti su meriti, capacità, moralità, o che comunque comportino valutazioni sulla qualità delle persone.

2. Durante la seduta segreta possono restare in aula solamente i componenti del Consiglio, il Segretario o il Vicesegretario, vincolati dal segreto d'ufficio, salvo che il Consiglio non decida altrimenti, nel qual caso il Presidente chiama un consigliere alle funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 25 - Sedute aperte

1. Quando particolari motivi di ordine sociale e politico lo facciano ritenere opportuno, si può indire la seduta aperta del Consiglio Comunale per la discussione di casi particolari, nella sua sede abituale o in altro luogo.

2. Le sedute aperte hanno carattere straordinario e vi possono essere invitati anche parlamentari e autorità diverse, rappresentanti di altri enti o istituzioni e delle forze sociali, politiche e sindacali, interessati ai temi da dibattere; ad essi, il Presidente consente anche interventi, garantendo piena e prioritaria libertà di espressione ai membri del Consiglio Comunale.

3. Qualora le sedute aperte si concludano con una votazione, ad essa prendono parte solo i consiglieri comunali.

Art. 26 - Sedute solenni

1. Il Consiglio delibera in merito all'opportunità o meno di convocare sedute solenni e comunque solo nel caso in cui l'argomento da trattare rivesta particolare importanza o rilievo dal punto di vista sociale, civile e culturale.

2. Considerata la singolarità dell'evento, sarà cura del Presidente dare particolare diffusione all'avvenimento e rendere noti i motivi di opportunità della seduta.

3. La seduta solenne del Consiglio avrà luogo di regola nell'apposita Sala Consiliare.

4. Il Presidente, di concerto col Sindaco, può stabilire che la seduta del Consiglio avvenga in luogo diverso dalla Sala Consiliare e comunque ritenuto particolarmente idoneo o consono all'argomento da trattare.

5. Nel caso si tratti di conferire la cittadinanza onoraria, si segue la procedura di seguito indicata:

a) I cittadini onorari siedono, di norma, ad un tavolo sistemato di fronte a quello della Giunta;

b) Il Presidente del Consiglio nomina gli scrutatori, illustra l'ordine del giorno, relaziona in generale sulle motivazioni del conferimento della cittadinanza onoraria, ne propone il conferimento evidenziando sinteticamente le motivazioni specifiche e personalizzate;

c) Si lascia spazio ad eventuali interventi dei consiglieri;

d) L'espressione di voto dei consiglieri avviene per acclamazione;

e) Il Presidente invita il Sindaco a consegnare una pergamena e successivamente legge le motivazioni scritte sulla stessa;

f) Il Sindaco firma la pergamena e la consegna insieme ad eventuali ulteriori omaggi;

g) Il Presidente del Consiglio invita i relatori ad intervenire, se vogliono, con un breve discorso;

h) Il Sindaco conclude la seduta.

6. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda ad eventuali specifici regolamenti.

Art. 27 - Sedute dell'Associazione Intercomunale

1. Le sedute dell'Associazione Intercomunale sono considerate a tutti gli effetti come sedute del Consiglio Comunale e sono regolate dall'apposito regolamento dell'Associazione Intercomunale.

Capo VIII

LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

Art. 28 - Norme generali per gli interventi

1. I consiglieri hanno assoluta libertà di esprimere le loro opinioni ed i loro orientamenti politici ed amministrativi.

2. I consiglieri che intendono parlare, ne fanno richiesta al Presidente, quando sia aperta la discussione, alzando la mano.

3. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione; in caso contrario il Presidente richiama il consigliere e, ove lo stesso insista nel divagare, gli toglie la parola.

4. A nessuno è permesso interrompere chi sta parlando, salvo al Presidente per richiami al regolamento o nel caso di cui al comma precedente. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione in seduta successiva.

Art. 29 - Comportamento dei consiglieri

1. Se un consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti o tiene un comportamento irrispettoso nei confronti dei presenti, il Presidente lo richiama nominandolo. Dopo un secondo richiamo senza esito nella medesima seduta, il Presidente gli toglie la parola fino a conclusione del punto in discussione.

2. Se il consigliere contesta la decisione, il Consiglio decide per alzata di mano, senza alcuna discussione.

Art. 30 - Ammissione di funzionari in aula

1. Il Presidente può invitare i funzionari comunali ad effettuare relazioni o a fornire informazioni e quant'altro risulti necessario durante le sedute del Consiglio. Possono altresì essere invitati consulenti, professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, rappresentanti di altri enti o qualunque altra persona risulti utile, per fornire delucidazioni e chiarimenti.

Art. 31 - Ordine dei lavori

1. Conclusi gli adempimenti preliminari, il Presidente informa il Consiglio con eventuali comunicazioni.

2. Le comunicazioni del Presidente precedono quelle eventuali dei consiglieri, i quali possono chiedere successivamente la parola per la celebrazione di eventi, commemorazione di persone o per la manifestazione di sentimenti di interesse generale o locale. Sulle comunicazioni può intervenire un solo consigliere per ciascun gruppo ed ognuno per una durata non superiore a cinque minuti.

3. Dopo le eventuali comunicazioni inizia la discussione delle proposte iscritte all'ordine del giorno, che vengono sottoposte a deliberazione nell'ordine stesso nel quale sono elencate nell'avviso di convocazione. L'ordine della trattazione può essere modificato, su proposta del Presidente, del Sindaco o di un consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. In caso di opposizione, decide il Consiglio, con votazione palese senza discussione.

4. Il Consiglio non può deliberare su argomenti che non figurino iscritti all'ordine del giorno della seduta. Sono ammesse per contro le proposte che abbiano lo scopo di chiarirne gli orientamenti e siano dettate da particolari motivi di attualità ed urgenza circa il tema su cui ci si deve esprimere. Comunque, esse non si devono mai sostanziare in specifici provvedimenti amministrativi.

Art. 32 - Discussione

1. Terminata l'illustrazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno da parte del relatore, il Presidente dà la parola a quanti abbiano chiesto di intervenire, nell'ordine. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa ai voti.

2. Ogni consigliere può intervenire nella stessa discussione in primis per 10 minuti con diritto di replica per 5 minuti. In particolari occasioni limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla conferenza dei capigruppo, (es. bilancio, P.R.G. ecc...) dandone

preventivo avviso al Consiglio ad inizio seduta.

3. Ciascun consigliere ha diritto di intervenire anche per porre questioni pregiudiziali o sospensive, per fatto personale, per richiamo al regolamento o all'ordine dei lavori, con interventi contenuti nel più breve tempo possibile.

4. Trascorsi i termini fissati per l'intervento, il Presidente invita l'oratore a concludere e, se ciò non avvenisse, gli toglie la parola. In tal caso l'oratore può appellarsi al Consiglio, precisando il tempo necessario per concludere l'intervento; il Consiglio decide, senza discussione.

5. Concluso il dibattito, il Presidente ed i membri della Giunta interessati intervengono per le conclusioni e per precisare l'atteggiamento che viene assunto dalla Giunta stessa in merito alle eventuali proposte presentate durante la discussione.

6. Gli assessori presenti partecipano alla discussione alle stesse condizioni dei consiglieri.

7. Il Segretario generale o altri funzionari presenti possono intervenire solo su richiesta del Presidente.

Art. 33 - Gli emendamenti

1. Sono considerati emendamenti le correzioni, le sostituzioni, le integrazioni e le modificazioni che si richiede vengano apportate alle proposte presentate.

2. Ciascun consigliere può presentare più emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione sia chiusa; da quel momento non sono più consentiti interventi. Un emendamento ritirato può essere fatto proprio da un altro consigliere.

3. La votazione degli emendamenti precede quella del testo della proposta originale. Si procede prima con gli emendamenti soppressivi, poi con quelli modificativi; infine con quelli aggiuntivi. Gli emendamenti di un emendamento si votano prima di quello principale.

Art. 34 - Questione pregiudiziale, sospensiva, per fatto personale

1. La questione pregiudiziale consiste nella richiesta che un argomento non debba discutersi.

2. La questione sospensiva consiste nella richiesta di rinvio della trattazione di un argomento ad altra seduta o al verificarsi di una scadenza determinata.

3. Le questioni pregiudiziali o sospensive possono essere proposte anche da un solo consigliere, prima o nel corso della discussione, purché presentate per iscritto.

4. Le questioni pregiudiziali o sospensive vengono brevemente discusse e poste in votazione prima di procedere o proseguire la discussione nel merito; su di esse può parlare, oltre al proponente, un solo consigliere per ciascun gruppo. Il Consiglio decide, con voto palese.

5. In caso di concorso di più questioni pregiudiziali o sospensive, su di esse ha luogo un'unica discussione.

6. Costituisce fatto personale l'essere attaccato sulla propria condotta o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

7. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve precisare in cosa esso si concretizzi. Il Presidente decide se il fatto sussista o meno e, se il consigliere insiste anche dopo il pronunciamento negativo del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese. È facoltà del Presidente rinviare la discussione al termine della seduta.

8. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi non possono durare nel loro complesso più di cinque minuti.

9. Qualora nel corso della discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità può chiedere che del fatto si occupi una commissione di indagine.

Art. 35 - Chiusura della discussione e dichiarazione di voto

1. Il Presidente, esauriti gli interventi, dichiara chiusa la discussione sull'argomento e, prima della votazione, concede la parola ai capigruppo o chi in rappresentanza del gruppo per la sola dichiarazione di voto e per non più di cinque minuti. È data facoltà ai componenti dissenzienti rispetto alla posizione del gruppo di appartenenza di esprimere la propria dichiarazione di voto per un tempo massimo di 5 minuti.

Art. 36 - Termine della seduta

1. Quando, a conclusione della seduta, non sia stata ultimata la trattazione dei punti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente la rinvia al giorno stabilito nell'avviso di convocazione; in tal caso è sufficiente che del rinvio siano avvertiti soltanto i consiglieri assenti.

2. Se nell'avviso non è prevista l'eventuale prosecuzione della seduta in altro giorno, il Consiglio è riconvocato ai sensi del capo VI.

Art. 37 - Sede delle riunioni

1. Le riunioni del Consiglio Comunale si tengono, di regola, presso il Municipio, in apposita sala.

2. Il Presidente, di concerto col Sindaco, può stabilire che la seduta del Consiglio si tenga, eccezionalmente, in luogo diverso, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità o indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale e politico, che facciano ritenere opportuna la presenza del Consiglio su luoghi ove si verificano particolari situazioni o avvenimenti che impegnino la solidarietà generale della comunità.

3. La sede ove si tiene il Consiglio Comunale è sempre indicata nell'avviso di convocazione.

Art. 38 - votazione palese e segreta

1. Quando la votazione avviene in forma palese, il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando a votare, per alzata di mano, prima coloro che sono favorevoli, poi i contrari, infine gli astenuti.
2. Controllato l'esito della votazione con l'aiuto degli scrutatori, il Presidente ne proclama il risultato che è soggetto a riprova se ciò venga richiesto anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo l'effettuazione della votazione stessa.
3. Quando sia prescritto di procedere alla votazione mediante scrutinio segreto, essa viene effettuata, a seconda dei casi, a mezzo di schede o di apposito sistema elettronico.
4. Nel caso di votazione a mezzo di schede, queste vengono distribuite in bianco con il timbro del Comune, prive di qualsiasi alterazione che possa costituire segno di riconoscimento; indi, se si tratta di nomina di persone, ciascun consigliere scrive sulla scheda i nomi di coloro che intende nominare, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
5. Nelle nomine, i nominativi eccedenti il numero prescritto non vengono presi in considerazione.
6. Quando leggi, statuto o regolamento stabiliscano che fra i nominati debba esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme per disciplinare l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo che siano correttamente assicurate tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome; in tal caso restano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.
7. I consiglieri che si astengono sono tenuti a comunicarlo verbalmente al Presidente, affinché se ne prenda atto a verbale.
8. Nel caso di irregolarità il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
9. Terminata la votazione ed ultimato lo spoglio con l'aiuto degli scrutatori e del Segretario, il Presidente comunica al Consiglio il risultato.

Art. 39 - Ordine delle votazioni

1. Ogni proposta comporta una distinta votazione.
2. La votazione sulla questione pregiudiziale che comporti rinuncia alla discussione di un argomento o alla non votazione sullo stesso, si effettua rispettivamente prima di proseguire la trattazione dell'argomento o prima di adottare qualsiasi deliberazione su di esso.
3. Per i provvedimenti composti di varie parti, commi ed articoli, su richiesta anche di un singolo consigliere, si può votare per articolo, se il Consiglio abbia dato parere favorevole, fermo restando che la discussione, invece, deve riguardare l'intero provvedimento.

4. I provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti e modifiche vengono conclusivamente votati nel loro testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto deciso.

5. Quando per gli schemi di provvedimenti proposti non vengono approvate modifiche o non vi sia discussione, la votazione avviene sul testo originario proposto e depositato.

Art. 40 - Esito della votazione

1. Salvo che per i casi espressamente previsti dalla legge nei quali si richieda un quorum speciale di maggioranza, ogni deliberazione del Consiglio s'intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.

2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano ai fini della legalità dell'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. Nel verbale viene indicato il numero dei voti favorevoli e dei voti contrari alla proposta e quello degli astenuti.

5. Quando sia iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati.

6. Il Consiglio Comunale, approvando, adotta le deliberazioni secondo il testo proposto in votazione. Quando si faccia luogo all'approvazione di modifiche al testo proposto, le stesse vengono lette al Consiglio, nella loro stesura definitiva, prima della votazione.

PARTE X PUBBLICO IN SALA

Art. 41 - Tumulti in aula

1. Quando sorga un tumulto nella sala delle adunanze e risultino vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a quando egli non riprenda il suo posto. Se, ripresa la seduta, il tumulto prosegue, il Presidente può nuovamente sospenderla a tempo indeterminato o toglierla definitivamente.

Art. 42 - Doveri del pubblico

1. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente.

2. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio Comunale deve restare negli appositi spazi riservati, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso circa le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.

3. Il Presidente, dopo aver dato gli avvertimenti del caso, può ordinare l'immediata espulsione di chiunque arrechi turbamento. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli la prosecuzione della seduta, il Presidente può disporre lo sgombrò dell'aula

da parte di tutti i disturbatori. Quindi, con decisione motivata, presa a maggioranza dal Consiglio ed annotata a verbale, può essere disposta la prosecuzione della seduta a porte chiuse.

4. Nessun estraneo è ammesso, salvo espressa decisione del Consiglio, durante le sedute, ad accedere alla parte dell'aula riservata al Consiglio stesso. Sono ammessi solo i dipendenti comunali la cui presenza sia richiesta per lo svolgimento della seduta e gli invitati di cui all'art. 26.

Capo XI INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI

Art. 43 - Presentazione

1. I consiglieri possono presentare, singolarmente o collettivamente, interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni e proporre risoluzioni su argomenti che riguardino l'attività del Comune o che possano interessare la comunità locale.

2. Interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno devono essere formulati per iscritto e firmati dal proponente. Quando ne siano presentate diverse che riguardino argomenti identici, connessi o analoghi possono essere trattate contemporaneamente.

Art. 44 - Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella richiesta, rivolta al Presidente, al Sindaco o alla Giunta, per avere informazioni circa la sussistenza o la veridicità di un fatto determinato o per sapere se l'Amministrazione abbia preso o intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati. La risposta è fornita alla prima seduta successiva, salvo che l'interrogante non richieda una risposta scritta.

2. L'interrogazione, ove abbia carattere urgente, può essere effettuata anche durante la seduta, subito dopo la trattazione delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno. In tal caso l'interrogante rimette copia del testo al Presidente, che ne dà diretta lettura al Consiglio. Il Presidente, il Sindaco o l'assessore competente possono dare risposta immediata all'interrogazione presentata durante la seduta, se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario ne prendono atto e si riservano di dare risposta scritta nel successivo Consiglio Comunale.

Art. 45 - Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Presidente, al Sindaco o alla Giunta per conoscere i motivi, i criteri e gli intendimenti in base ai quali siano stati adottati taluni provvedimenti o trattate determinate questioni.

2. Per la presentazione delle interpellanze si osservano le modalità ed i termini previsti dall'art. 43 per le interrogazioni.

3. Sulla risposta del Presidente, del Sindaco o dell'assessore competente possono intervenire, oltre che l'interpellante, anche i consiglieri, di norma uno per gruppo, ognuno per non più di cinque minuti.

Art. 46 - Discussione delle interrogazioni e delle interpellanze

1. La trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze avviene nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni e gli ordini del giorno.
2. Vengono trattate prima le interrogazioni e poi le interpellanze, nell'ordine cronologico di presentazione.
3. Nessuna interrogazione o interpellanza urgente può essere presentata se non sia esaurita la trattazione di quelle presentate in via ordinaria.
4. Se il consigliere non è presente al momento della discussione della sua interrogazione od interpellanza, questa si rinvia, per un massimo di due sedute successive, salvo che il proponente non ne abbia chiesto la trattazione anche in sua assenza.
5. Le interrogazioni possono essere convertite, seduta stante, in mozioni da discutere immediatamente o in seduta successiva, quando l'interrogante o l'interpellante, prendendo la parola, abbia fatto di ciò tempestiva riserva; spetta al Presidente decidere se la mozione debba essere trattata nella stessa seduta o in riunione successiva. Della mozione, il proponente, deve formulare il testo per iscritto.

Art. 47 - Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta di deliberazione inerente materie di competenza del Consiglio Comunale. Può contenere la richiesta di un dibattito politico-amministrativo su argomenti connessi ai compiti del Comune, al fine di pervenire a decisione su di essi. Può avere infine per scopo la formulazione di un voto generico circa i criteri seguiti o che si vogliono seguire nella trattazione di determinate questioni e può concludersi con un giudizio in merito a particolari decisioni, atteggiamenti o posizioni assunte dal Sindaco o dalla Giunta.
2. La mozione può essere avanzata da ciascun consigliere e deve essere presentata in forma scritta.
3. Se viene presentata almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza essa è parificata alle proposte d'iniziativa consiliare.
4. Le mozioni comportano l'adozione di un voto deliberativo, a conclusione del dibattito.
5. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti che vengono discussi e votati, osservando le norme generali del presente regolamento.

Art. 48 - Ordini del giorno

1. L'ordine del giorno consiste nella formulazione di un voto su fatti o questioni di interesse della comunità che investono problemi politico-sociali di carattere generale.
2. Gli ordini del giorno devono essere presentati in forma scritta, di norma quarantotto ore prima della seduta, al Presidente ed è trattato in seduta pubblica dopo le comunicazioni e prima delle interrogazioni e delle interpellanze.
3. Il proponente legge l'ordine del giorno e lo illustra per non più di cinque minuti. Subito dopo possono intervenire, oltre al Presidente, al Sindaco e agli assessori, anche

i consiglieri, uno per ogni gruppo, ciascuno per un massimo di cinque minuti. A conclusione del dibattito, l'ordine del giorno viene messo ai voti.

4. Il Consiglio stabilisce, tenuto conto delle proposte formulate dal proponente, le forme di pubblicità da darsi agli ordini del giorno approvati, fatta salva l'autonomia delle strutture informative del Comune.

Capo XII VERBALI DELLE SEDUTE

Art. 49 - Redazione

1. Il verbale delle adunanze costituisce l'unico atto pubblico valido per documentare la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio Comunale.

2. Il Segretario comunale, salvo casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, cura la redazione dei processi verbali delle adunanze consiliari; per la loro compilazione è coadiuvato dai funzionari del Settore Affari Generali.

3. I processi verbali delle deliberazioni contengono l'indicazione dei presenti, il tipo di riunione, il tipo di votazione, l'indicazione degli astenuti ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta, previo controllo degli scrutatori, ed il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione.

4. Per le sedute pubbliche, i processi verbali riportano integralmente le dichiarazioni di voto e, in succinto, i punti salienti delle discussioni.

5. Quando gli interessati ne facciano espressa richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima della lettura del verbale al Consiglio.

6. Eventuali dichiarazioni offensive o diffamatorie non sono riportate a verbale, salvo richiesta della parte lesa.

7. I processi verbali delle adunanze consiliari sono firmati, a chiusura del testo relativo a ciascuna riunione, dal Presidente e dal Segretario.

Art. 50 - Approvazione

1. I verbali vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio in una seduta successiva.

2. Ogni verbale viene depositato, a disposizione dei consiglieri, tre giorni prima dell'adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione. Quando un consigliere lo richieda si procede alla lettura integrale della parte del verbale che allo stesso interessa o per la quale egli richieda rettificazioni.

3. Ultimata la lettura, il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale. Ove nessuno si pronunci il verbale si intende approvato all'unanimità.

4. Ogni membro del Consiglio o della Giunta può chiedere la rettifica di un verbale di deliberazione se ritiene che esso non rispecchi fedelmente l'andamento o l'esito della discussione. La rettifica non può riguardare in alcun modo il merito dell'oggetto

discusso. Delle rettifiche approvate dal Consiglio si fa nota nel verbale rettificato, a cura del Segretario comunale.

Capo XIII ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Art. 51 - Abrogazione di norme precedenti

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce ogni precedente normativa comunale in materia con esso incompatibile.

Art. 52 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione e dopo la successiva ripubblicazione all'albo pretorio per giorni quindici, a norma di legge.